



# COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

## Provincia di Salerno

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.30 DEL 27/03/2019

#### OGGETTO:

**Determinazione costi e ricavi servizi a domanda individuale -  
Refezione scolastica**

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore 13:30 nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Carmine PAGANO - Sindaco	Sì
2. Alfonso TREZZA - Vice Sindaco	Sì
3. Roberto FABBRICATORE - Assessore	Sì
4. Daniemma TERRONE - Assessore	Sì
5. Annabella FERRENTINO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor dr.ssa Ornella Famiglietti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carmine PAGANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

*Provincia di Salerno*

*Piazza Zanardelli N. 3*

**20.03.2019**

## **Proposta di deliberazione.**

Relatore e proponente: ass. Annabella Ferrentino

Responsabile dell'Area Amministrativa Legale: Anna Bove

## **OGGETTO:**

**Determinazione costi e ricavi servizi a domanda individuale - Refezione scolastica**

PREMESSO che:

- in ottemperanza al disposto dell'art. 172, lett. e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, occorre definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

- tale determinazione deve avvenire non oltre la data della deliberazione del bilancio, prendendo in considerazione, ai sensi dell'art. 14 D.L. 28 Dicembre 1989, n°415, convertito, con modificazione, nella legge 28 Febbraio 1990, n°38, i costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature calcolate ai sensi del D.M. 31 Dicembre 1988, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze datato 31.12.1983 (G.U. n°16 del 17.01.1984) sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, in attuazione del disposto dell'art. 6, comma 3, del sopra citato D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83;

- che la definizione di servizi a domanda individuale rimanda a quelle attività gestite dal Comune, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;

RILEVATO che

- con D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in L. 26 febbraio 1982, n. 51, art. 3, fu disposto: "Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni... sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato. (omissis) Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge (omissis)";

- ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio 2011, n°98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n°111, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali verrà differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno;

RITENUTO ai sensi dell'art. 42, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, di disciplinare in via generale le tariffe per la fruizione del servizio di Refezione scolastica per l'anno scolastico 2019/2020 nei termini che seguono;

#### DATO ATTO

- che già il TAR-Lazio, sez. II, con Sent. n. 1333 del 27 settembre 1984, ha precisato che "l'obbligo di copertura del costo complessivo non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottare";

- che sull'argomento, la Corte dei conti-Campania si era espressa nella delibera n. 7/2010/par del 25 febbraio 2010 in cui, ricordata la normativa in materia, dichiarava che dal suo esame emerge chiaramente la volontà del legislatore di limitare la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge precisando, al contrario, che le norme in questione prevedono espressamente l'obbligo, per gli Enti pubblici erogatori, di stabilire tariffe e contribuzioni anche a copertura di servizi erogati, in precedenza, a titolo gratuito, e così esprimendosi fermamente contro la tesi dell'indiscriminata elargizione gratuita dei servizi pubblici de quibus, tenuto conto del militare in questo senso anche considerazioni riferibili alla necessità del rispetto di un principio di elementare prudenza e di razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- della sentenza T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365, il cui thema decidendum riguarda il sistema di tariffazione, conferma l'inclusione del servizio di refezione scolastica comunale tra quelli indicati nel punto n. 10 del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze datato 31.12.1983 (G.U. n°16 del 17.01.1984), precisando che, se il Comune decide d'istituirlo, deve stabilire la quota di copertura tariffaria a carico dell'utenza anche se, nel farlo, gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti: la percentuale "non inferiore al 36 per cento" prevista dall'art. 243, comma 2, lett. a), TUEL, imposta agli enti locali in stato di dissesto, infatti, esprime solo la misura minima che l'ente locale dissestato deve obbligatoriamente porre a carico dell'utenza, ma non quella massima. "(...) In linea astrattamente teorica, ove lo consentisse un'ipotetica capienza di bilancio, il Comune potrebbe certamente decidere di finanziare per intero il servizio di refezione scolastica con risorse proprie, garantendone la fruizione gratuita da parte della popolazione scolastica cittadina. Allo stesso modo, però, sarebbe altrettanto concepibile (e legittimo) se l'ente locale stabilisse di far gravare per intero il costo del servizio sull'utenza, soprattutto allorché ciò si rendesse necessario, in un'ottica solidaristica e secondo valutazioni di politica economico-sociale di esclusiva pertinenza dell'ente locale, per garantire l'accesso gratuito o agevolato di fasce deboli della popolazione ad altri servizi erogati dalla stessa Amministrazione.

Tra le due opzioni estreme, entrambe legittime, si pone quella - più frequente e altrettanto legittima - in cui il costo del servizio è ripartito tra l'amministrazione comunale e l'utenza scolastica secondo modalità variamente determinate e mutevoli nel tempo, influenzate dalle disponibilità di bilancio e dalle scelte di politica economico-sociale dell'ente locale.

In tale eventualità, i cittadini che ritengano eccessivamente gravoso il costo del servizio stabilito unilateralmente dal Comune hanno pur sempre la facoltà di non giovarsene, prelevando i propri figli da scuola durante l'orario destinato alla mensa e provvedendo direttamente al pranzo dei medesimi.

L'eventuale impossibilità per i genitori di provvedere direttamente al pranzo dei propri figli per concomitanti impegni lavorativi o per altre cause, per quanto umanamente comprensibile, non costituisce però ragione sufficiente per pretendere che l'Amministrazione, non solo istituisca obbligatoriamente un servizio pubblico che per legge non è obbligata ad istituire, ma se ne addossi pure l'intero onere o la maggior parte di esso, tenuto conto - si ripete - che il servizio di cui discute non è un servizio pubblico essenziale che l'ente locale sia obbligato a garantire alla collettività amministrata, ma un servizio facoltativo che l'ente locale può decidere discrezionalmente di attivare nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e per la fruizione del quale è normativamente previsto che l'utenza debba farsi carico del costo residuo non coperto da risorse comunali, eventualmente nella misura differenziata stabilita dallo stesso ente locale con provvedimenti di carattere generale."

RICHIAMATA la delibera della Corte Dei Conti Sezione Regionale Di Controllo per la Campania n° 222/2017 secondo cui l'erogazione gratuita di un servizio costituisce dunque una extrema ratio che deve essere giustificata da una situazione concreta che supera la stessa qualificazione astratta del servizio quale "servizio pubblico a domanda individuale", in quanto tale erogazione è resa di fatto "obbligatoria" in relazione ai compiti istituzionali dell'ente (art. 112 TUEL). Infatti costituisce eccezione "legislativa" (art. 6 comma 7 del D.L. n. 55/1983) al concetto normativamente determinato di "servizio pubblico a domanda individuale" (D.M. 31 dicembre 1983) il novero dei servizi elencati all'art. 3 del D.L. n. 786/1981;

DATA la comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente rif. 2979/2019 sul numero degli iscritti al tempo pieno per l'anno scolastico 2019/2020 trasmessa dall'Istituto Comprensivo Mons. Mario Vassalluzzo che si riporta testualmente: "gli alunni dell' I.C. (infanzia e primaria) che hanno fatto richiesta di usufruire del servizio mensa sono in numero di 255. Nello specifico INFANZIA 189 e PRIMARIA 65 ( Primaria Casali n. 20 - Primaria Santa Maria delle Grazie n. 20 classe I e n. 25 classi II).

Si precisa che il numero potrebbe essere soggetto a variazioni per eventuali altre iscrizioni alla scuola dell'Infanzia."

ATTESO che

-con la determina AAGG n° 224 del 11.09.2018 è stato affidato per gli a.ss. 2018/2019 e 2019/2020 alla ditta GUSTO E CO Società Cooperativa sociale P.Iva 02747410641 - rif. contratto contraddistinto dal n° Rep. n. 08\_ del 18-10-2018. Ai fini dell'affidamento l'importo posto a base di appalto era pari a Euro 198.665,00 corrispondente a n° 39.733 pasti con un Importo soggetto a ribasso di € 197.865,00.

- in seguito alla procedura di gara esperita l'Importo del servizio è stato determinato come segue:

offerta operatore economico € 194.691,70 + Oneri per la sicurezza € 800,00 = 195.491,70

Importo inclusivo di IVA € 195.491,70 + € 7.819,668 = € 203.311,368

€ 203.311,37 (per effetti di arrotondamento di calcolo) con - importo a pasto € 4,92+IVA per un totale di € 5,11

- con deliberazione di GC n° 52 del 23.03.2018 si rideterminava - testualmente - il sistema tariffario per copertura del servizio a domanda individuale mensa scolastica con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2018/2019 come segue:

- per gli utenti delle scuole materne: partecipazione a carico dell'Ente per il 33%; a carico dell'utente per il 67% ;

- per gli utenti della sezione sperimentale a tempo prolungato delle scuole primarie (in caso di attivazione) – : 100% a carico dell'utente...

Sulle scorte delle direttive ricevute dal Sindaco e dall'Assessore alla Pubblica Istruzione rif. prot. 4270/2019, volte alla individuazione di una politica tariffaria compatibile con le risorse di bilancio e solidale con l'utenza sia nei termini di implementazione del diritto allo studio, che di politiche per la famiglia, che integrazione e inclusione sociale nell'ambito del servizio refezione scolastica con decorrenza dal prossimo anno scolastico ;

*Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore interessato, che ha provveduto alla redazione della presente proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000*

#### **SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE**

**1. DI APPROVARE** la premessa esplicativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto s'intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

**2. DI RIDETERMINARE** il sistema tariffario da applicare al servizio refezione scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 come segue:

Il sistema tariffario prevede una contribuzione da parte degli utenti del servizio calcolata a pasto con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Fascia	I.S.E.E.	Tariffa a pasto	% di copertura
1	da €. 0,00 a €. 5000,00	€. 2,30	45%
2	da €. 5000,01 a €. 9.000,00	€. 2,81	55%
3	da €.9.000,01 a €. 12.000,00	€.3,58	70%
4	da €. 12.000,01 a €. 16.000,00	€. 4,34	85%
5	da €. 16.000,01	€. 5,11	100%

Per usufruire delle tariffe di cui alle Fasce di contribuzione l'utente deve allegare alla domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica, copia dell' Attestazione/ Certificazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 che saranno, poi, verificati con la banca dati dell'Inps e a campione con la Guardia di Finanza.

Si rappresenta inoltre che gli utenti GIA' PERCETTORI DI ALTRI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (es. REI / Reddito di Cittadinanza / Assegno Nucleo Familiare ecc...) seppur con ISEE rientranti nelle prime due fasce, SARANNO INSERITI AUTOMATICAMENTE IN TERZA FASCIA. Le dichiarazioni rese saranno verificate per il tramite dei competenti uffici comunali e banca dati INPS e a campione con la Guardia di Finanza.

Per le istanze prive di allegata attestazione / certificazione ISEE sarà applicata la massima tariffazione - € 5,11 a pasto-.

### 3. DI APPROVARE E APPLICARE quali Agevolazioni e Riduzioni:

a). Per le famiglie che versano la quota contributiva per la refezione scolastica **contemporaneamente** per due o più figli si applica la **riduzione del 30% della quota contributiva dovuta** per i secondi e successivi figli cioè secondo/terzo ecc...

		2° - 3° ecc. figlio	Quota di riduzione sulla compartecipazione
1	da €. 0,00 a €. 5000,00	€ 1,61	Ulteriore 30%
2	da €. 5000,01 a €. 9.000,00	€ 1,97	Ulteriore 30%
3	da €.9.000,01 a €. 12.000,00	€ 2,50	Ulteriore 30%
4	da €. 12.000,01 a €. 16.000,00	€ 3,04	Ulteriore 30%
5	da €. 16.000,01	€ 3,58	Ulteriore 30%

b). Esenzioni nel caso di alunno diversamente abile in situazione di gravità -L.104/92 art.3 c.3 – accertata e certificata

**4. DI CONFERMARE** il versamento iniziale di €10,00 quale contributo per l'organizzazione generale del servizio, precisando però che tale contributo a decorrere dall'a.s .2019/2020 è dovuto **una sola volta** nel caso di più figli iscritti al servizio.

**5. DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art.134 co 4 del D.Lgs 267/2000

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTE** le disposizioni del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 48 che attribuisce alla Giunta comunale la competenza degli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 nelle funzioni degli organi di governo;

**ACQUISITI** i pareri ex art. 49 del Dlgs. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli ed espressi per alzata di mano dagli assessori presenti e votanti

### **DELIBERA**

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;
- di approvare la proposta espungendo dal testo della proposta medesima il riferimento all'assegno nucleo familiare;
- di demandare agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali per la realizzazione di quanto deliberato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza che riveste, tra l'altro, l'esecuzione dell'atto;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Del che si è redatto il presente verbale  
IL PRESIDENTE  
F.to: Carmine PAGANO

---



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: VenereStCopia dr.ssa Ornella  
Famiglietti

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/03/2019 al 12/04/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Roccapiemonte, li 28/03/2019



IL MESSO COMUNALE  
F.to: Ciro Faiella

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE  
/enereStCopia dr.ssa Ornella Famiglietti

---

VenereStCopia

VenereStCopia28/03/2019

VenereStCopia  
VenereStCopia